



## PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica

Ufficio: Assetto e gestione del territorio

### Determina Dirigenziale n° 490 del 31/03/2022

Oggetto: **AREA TECNICA - Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR 325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO) - Rettifica della determina n. 400/2022**

#### IL DIRETTORE DELL'AREA

##### Autorizzato:

- dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;
- dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

##### Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016";
- il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con Delibera C.P. n. 17 del 20/05/2019;
- la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024 - Approvazione";
- la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/03/2022 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione";

**Richiamata** la Determina a contrarre n. 400 del 17/03/2022 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR 325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO), con cui, fra le altre cose, al comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto si prevedeva quanto segue in ordine alla revisione dei prezzi: *"E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore"*;

##### Presto atto che,

- in GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 – Suppl. Ordinario n. 13 veniva pubblicata la

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

legge di conversione del DL n° 4/2022 « *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico* »;

- l'art 29 comma 1 del DL 4/2022, così come convertito, prevede che fino al 31 dicembre 2023, si applichino le seguenti disposizioni:
  - a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
  - b) *per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7*”

**Vista** la relazione del RUP, sottoscritta in data 31/03/2022 e allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale lo stesso propone di sostituire il comma 2 dell'Art. 38 del CSA, per le motivazioni ivi indicate;

**Rilevato che**, come da allegata relazione, sussistano pertanto i presupposti per procedere alla sostituzione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 38 del CSA sopra citato con la seguente disposizione: *“per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”*;

**Dato atto** che risulta necessario rettificare quanto stabilito al comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determina a contrarre n. 400 del 17/03/2022 per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR 325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO), in ordine alla Clausula di revisione dei prezzi, disponendo che:

- **si proceda a cassare** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto il quale recita *“E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore”*
- **si proceda a sostituire** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto, con la seguente disposizione: *“per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite*

delle risorse di cui al comma 7”

**Dato atto che** non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012”;

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs. n.267/2000.

## DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di prendere atto della** relazione del RUP, sottoscritta in data 31/03/2022 e allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. **Dato atto** che risulta necessario rettificare quanto stabilito al comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Determina a contrarre n. 400 del 17/03/2022 per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR 325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO), in ordine alla Clausula di revisione dei prezzi, disponendo che:
  - **si proceda a cassare** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto il quale recita *“E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore”*;
  - **si proceda a sostituire** il comma 2 dell'Art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto, con la seguente disposizione: *“per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”*
4. **Di confermare** in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 400 del 17/03/2022;
5. **Di trasmettere** alla SUA Provincia di Pistoia, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, il presente provvedimento;
6. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.;
7. **Di disporre** che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo [www.trasparenza.provincia.prato.it](http://www.trasparenza.provincia.prato.it), in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

**Il Direttore dell'Area Tecnica**  
**Dott.ssa Rossella Bonciolini**

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>relazione RUP_Rettifica.pdf.p7m</b> 5A9AF38F4A84F26A56E3C91746BB1DAB4ED3E2A29CDD5EE569A06A5C73E2C4C0	relazione RUP_Rettifica.pdf.p7m	31/03/2022

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
<b>Impronta</b>		
<b>relazione RUP_Rettifica.pdf.p7m</b> 5A9AF38F4A84F26A56E3C91746BB1DAB4ED3E2A29CDD5EE569A06A5C73E2C4C0	relazione RUP_Rettifica.pdf.p7m	31/03/2022

Firmato da:

**BONCIOLINI ROSSELLA**

codice fiscale BNCRSL66S42G713B

num.serie: 154512104105723657742788215384914569205

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 12/05/2020 al 13/05/2023